



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12673 - Data adozione: 03/08/2018

Oggetto: Conclusione del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da Atisale spa ai sensi dell'art. 245, comma 2, D.Lgs. n.152/2006 all'interno dell'ex discarica Moje Vecchie sita in località Saline di Volterra in comune di Volterra - PI- Codice Sisbon PI-Vo002.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 06/08/2018

Numero interno di proposta: 2018AD014145

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” Parte IV Titolo V “*Bonifica dei siti contaminati*”;

VISTA la legge regionale 03/03/2015 n. 22 recante “*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) Modifiche alle LR 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014*” così come modificata dalle leggi regionali 70/2015 e 9/2016 ed in particolare gli articoli 9 comma 1 e 2 comma 1 lett d) punto 1 i quali stabiliscono che a decorrere dal 01/01/2016 sono oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati già esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 61/2014 nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale n. 25 del 18/05/1998 così come modificata dalla legge regionale n. 18 del 16/02/2016;

VISTO l’art. 5 comma 1 lettera p) della legge regionale 18/05/1988 n. 25 (*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati*) come modificata dalla legge regionale 24/02/2016 n. 15 (*Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico - Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015*), ove si prevede che la Regione è l’ente competente per “*tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006 e non riservate ai comuni dalla L.R. 10 luglio 2006 n.30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati)*”;

CONSIDERATO che la Regione, in forza delle sopra citate leggi, è subentrata anche nelle funzioni provinciali relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all’identificazione del soggetto responsabile della contaminazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi degli articoli 244 (*Ordinanze*) e 245 (*Obblighi di intervento e di notifica dei soggetti non responsabili*) del decreto legislativo n.152/2006;

PREMESSO che:

-l’ex discarica Moje Vecchie sita in località Saline di Volterra nel comune di Volterra (PI) codice sisbon PI-VO-002, era stata notoriamente dedicata al conferimento di rifiuti derivanti dalla lavorazione delle salamoie grezze ottenute dalla dissoluzione in profondità dei banchi evaporitici presenti nel sottosuolo dell’area (miniere di salgemma oggetto di concessioni minerarie per l’estrazione del minerale) che una volta raffinate sono utilizzate per la produzione di sale ad uso alimentare ad opera del vicino stabilimento di raffinazione del sale e tale conferimento è stato effettuato per il tempo di attività della discarica dall’inizio anni ’60 fino al 1977, anno in cui l’attività di smaltimento dei suddetti fanghi all’interno della ex discarica Moje Vecchie cessava con l’attivazione della discarica di Barbiolla in Saline di Volterra (PI);

-l’area dove è situata l’ex discarica Moje Vecchie è di proprietà dell’Azienda Autonoma Monopoli di Stato – AAMS - la quale per tutto il periodo di attività dell’ex discarica e oltre, è stata titolare anche dello stabilimento di produzione e commercializzazione del sale ad uso alimentare (fino al 03/12/1999) nonché

titolare anche di concessioni minerarie per l'estrazione della materia prima denominate Poppiano e Cecina (fino al 27/09/2000);

-con il D.Lgs. n.283 del 09/07/1998 è stato costituito l'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I. – Ente del settore pubblico interamente posseduto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui commi 2 e 3 dell'articolo 1 stabiliscono, rispettivamente, che l'ETI *“svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'AAMS”* e che l'ETI *“è titolare dei rapporti attivi e passivi nonché dei diritti e dei beni afferenti le attività produttive e commerciali già attribuite alla AAMS”*;

-a seguito dell'istituzione dell'E.T.I., la titolarità della concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominate *“Poppiano”* e *“Cecina”* è stata trasferita ed intestata all'E.T.I. Ente Tabacchi Italiani con Decreto del Distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000;

-nel 1994 l'Azienda Italiana Tabacchi dei Monopoli di Stato – A.T.I. – aveva costituito l'ATISALE spa (società controllata al 100% dall'AAMS) per la commercializzazione del sale dei Monopoli di Stato proveniente dalle Saline di Stato e che in seguito alla creazione dell'E.T.I., l'ATISALE spa viene venduta dall'Azienda Italiana Tabacchi - A.T.I. - all'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I.;

-in data 19/07/2000 l'ETI è stato trasformato in spa ed il conglomerato ETI appariva come un gruppo di società la cui holding era l'ETI spa, che controllava interamente ATISALE spa;

-con i Decreti Dirigenziali R.T. n. 3769 e 3768 del 23/07/2002 la titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per salgemma denominate, rispettivamente, *“Poppiano”* e *“Cecina”* è intestata all'E.T.I. spa;

-in data 31/07/2002 con Verbale Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc. n.11126 del 31/07/2002 (articoli 1 e 2) l'E.T.I. spa (cedente) conferisce alla società controllata ATISALE spa (cessionario) il ramo d'azienda *“sale”* costituito dalle Saline ETI – Margherita di Savoia, Sant'Antioco e Volterra - nell'universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che compongono la stessa e che ad essa sono pertinenti nulla escluso, ivi comprese le concessioni estrattive. La società conferitaria è fin da tale data autorizzata a compiere gli atti utili o necessari per ottenere, ove non si verifichi di diritto, il trasferimento a proprio nome di tutti i cespiti, diritti, domande, azioni, rapporti contrattuali, concessioni, autorizzazioni, licenze, brevetti, marchi e altri segni distintivi delle attività aziendali inerenti il ramo d'azienda ancorché non indicati specificamente nella perizia. I beni facenti parte del ramo di azienda oggetto del conferimento vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, si possiedono e dalla società conferente si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza, e la società conferitaria verrà immessa nel possesso di quanto conferitole dal 1° agosto 2002 e da tale data pertanto decorreranno a suo favore e carico oneri ed utili;

PRESO ATTO pertanto che ATISALE spa a partire dal 31/07/2002 diventa cessionaria del ramo d'azienda *“sale”* della cedente E.T.I. spa subentrando nell' *“universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa e ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive, così come*

riportato nel Verbale di Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc. n.11126 del 31/07/2002 e che, conseguentemente, dal 04/12/2002 diventa titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate “Poppiano” e “Cecina”;

VISTI i Decreti Dirigenziali R.T. n. 6746 e n.6755 del 04/12/2002 con i quali, a seguito della suddetta cessione del ramo d’azienda “sale”, la titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per salgemma denominate, rispettivamente, “Poppiano” e “Cecina”, prima intestate all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato – AAMS, poi all’Ente Tabacchi Italiani – ETI e poi all’ETI spa, è stata intestata alla ATISALE spa;

ATTESO che, a seguito di istanza presentata congiuntamente dalla società Solvay Chimica spa e ATISALE spa, con Deliberazione Giunta Regionale Toscana – DGRT - n. 4 del 12/01/2004 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale – con prescrizioni - sul *“Progetto di rinnovo delle concessioni minerarie per l’estrazione del minerale solido cloruro di sodio (salgemma) denominate Poppiano e Cecina”* presentato dalla società Solvay Chimica Italia spa e AtiSale spa subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni tra le quali - per quello che qui interessa - la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 *“relativamente alla discarica Moje Vecchie, in base alla quale “la società AtiSale spa deve presentare entro 6 mesi dall’esecutività della presente pronuncia di compatibilità ambientale, il necessario piano di caratterizzazione di cui al DM 471/1999. Dall’approvazione di detto piano decorreranno i tempi per l’esecuzione degli interventi di bonifica, definiti dall’Autorità competente”*;

PRESO ATTO che le concessioni di coltivazione mineraria per salgemma denominate, rispettivamente, “Poppiano” e “Cecina” sono state successivamente rinnovate ad ATISALE spa con vari Decreti Dirigenziali della Regione Toscana (Decreti Dirigenziali R.T. n. 2876 e n. 2875 del 17/05/2006; Decreti Dirigenziali R.T. n. 1756 e n.1755 del 17/04/2009 e, ultimi, i Decreti Dirigenziali n. 2105 e n.2106 del 18/05/2012) per anni 30 a decorrere dal 13/07/2006 e che in ciascuno di tali decreti viene ribadito ad ATISALE spa di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella suddetta DGRT n.4/2004 compresa, quindi, la prescrizione 1.1 dell’allegato 1 sopra citata;

PRESO ATTO, quindi, che ATISALE spa ha l’onere della caratterizzazione e della bonifica della ex discarica Moje Vecchie a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta all’interno dei già citati Decreti Dirigenziali R.T. nn. 2876 e 2875 del 17/05/2006, nn. 1756 e 1755 del 17/04/2009 e nn.2015 e 2016 del 18/05/2012 relativi al rinnovo della titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per l’estrazione del salgemma denominate, rispettivamente, “Poppiano” e “Cecina”, stante gli esiti della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui alla citata DGRT - n. 4 del 12/01/2004 nel cui allegato 1 punto 1.1 è espressamente contenuta la suddetta prescrizione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.48 del 02/05/2005 con la quale il Comune di Volterra (PI) aveva approvato il *Piano di caratterizzazione* del sito dell’ex discarica Moje Vecchie in località Saline di Volterra in comune di Volterra (PI) codice sisbon PI-VO-002, presentato dalla società ATISALE spa in data 26/10/2004 prot. n.15301 ed al contempo aveva impartito ad ATISALE spa alcune prescrizioni tra le quali quella di

presentare entro sei mesi un progetto preliminare e definitivo di bonifica contenente i risultati delle attività di indagine svolte;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/05/2007 con la quale il Comune di Volterra aveva approvato in via definitiva con prescrizioni il *Progetto preliminare e definitivo di bonifica* dell'ex discarica Moje Vecchie, presentato dalla società ATISALE spa e consistente nei sotto indicati interventi:

-asportazione della sorgente primaria di contaminazione (rifiuto) rappresentata dai fanghi industriali legati alla produzione del sale alimentare;

-asportazione di alcuni "hot spot" di natura diversa dai fanghi industriali legati alla produzione del sale alimentare, anch'essi individuati in fase di caratterizzazione del sito nel 2005;

-costruzione/attivazione di una barriera idraulica ubicata ai piedi dell'ex discarica che impedisca alle acque di percolazione di raggiungere il corso d'acqua superficiale denominato Botro Santa Marta ed il suo acquifero di subalveo;

RICHIAMATA la nota della società ATISALE spa del 04/12/2008 prot. n.177 (reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008) con la quale ATISALE spa comunicava, ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, al Comune di Volterra, alla Provincia di Pisa, ad ARPAT ed alla Regione Toscana:

--di non essere la responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nei terreni sottostanti i fanghi della ex discarica Moje Vecchie (per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, contaminanti che si rinvenivano soprattutto nelle acque dei pozzi e piezometri posti immediatamente a valle idrogeologica rispetto alla zona contaminata, come attestato dai risultati del secondo monitoraggio delle acque sotterranee), durante i lavori di bonifica autorizzati con Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n. 59 del 04/05/2007 ai sensi del D.M. n.471/1999 ed iniziati in data 23/07/2008, precisando altresì che *"Atisale non si configura come responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, in quanto tale tipologia di contaminazione non deriva da attività e/o comportamenti svolti dalla stessa società, che in quanto gestore del sito, assume la figura di soggetto interessato non responsabile ai sensi dell'art. 245 comma 1 D.Lgs 152/2006"*;

--che i lavori di bonifica mediante i quali sono state rimosse circa 32.000 tonnellate di rifiuto ammassato sono momentaneamente sospesi e la barriera idraulica che presenta inquinanti presumibilmente derivanti dalla contaminazione riscontrata nei terreni risulta spenta;

--che la discarica è stata utilizzata da AAMS fino al 1975 e poi dismessa e ad agosto del 2002 è stata trasferita ad ATISALE spa a seguito di conferimento di ramo d'azienda da E.T.I. spa - Ente Tabacchi Italiani spa;

PRESO ATTO che a seguito dell'interruzione dei lavori di bonifica da parte di ATISALE spa compresa anche l'interruzione del funzionamento della barriera idraulica sulle acque sotterranee, sul sito è rimasta un'ulteriore volumetria di fango industriale riconducibile all'attività di lavorazione del salgemma stimabile in circa 40.000 tonnellate oltre agli hot spot di diversa natura ed ai sette pozzi facenti parte della barriera

idraulica necessaria ad impedire che il flusso sotterraneo di percolato raggiungesse il corso d'acqua (Botro Santa Marta), effettivamente realizzati ma la cui attivazione è stata interrotta con l'interruzione dei lavori di bonifica, così come dichiarato dalla stessa ATISALE spa;

VISTA la successiva proposta del 03/06/2013 presentata da ATISALE spa alla Provincia di Pisa nella quale pur ribadendo che la suddetta contaminazione riscontrata dalla stessa società nei terreni al di sotto dell'ammasso di sale non può essere ricondotta al processo di produzione del sale e per questo ATISALE spa si dichiara soggetto interessato ma non responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, al contempo, dopo aver elencato gli interventi eseguiti, le criticità rinvenute, le attività residue per il completamento della bonifica del sito, ATISALE spa presenta una proposta di indagini integrative consistente nei seguenti interventi:

- stima dei volumi residui di fanghi da rimuovere;

- nuove analisi sui fanghi e terreni al fine di individuare eventuali hot spot contenenti inquinanti di diversa natura tali da non essere riconducibili al processo produttivo;

- analisi delle acque sotterranee captate dalla barriera idraulica;

VISTA la successiva Determinazione Dirigenziale n.973 del 13/12/2013 con la quale il Comune di Volterra approva la suddetta proposta presentata da ATISALE spa avente ad oggetto la realizzazione di ulteriori indagini integrative rivolte all'aggiornamento del modello concettuale del sito (mutato in seguito agli interventi di bonifica iniziati e poi interrotti nel 2008 dalla stessa ATISALE spa) necessario al fine di avere una condivisa base conoscitiva su cui impostare le scelte per completare, a costi sostenibili, la bonifica dell'ex discarica Moje Vecchie;

PRESO ATTO dei risultati delle indagini integrative presentati da ATISALE spa nel Luglio 2016 e valutati in sede di Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 convocata dal Comune di Volterra avente ad oggetto *“Procedura di bonifica relativa al sito denominato ex discarica Moje Vecchie ubicata in località Saline nel comune di Volterra (codice sisbon PI-VO-002) – Risultato indagini integrative”* del cui verbale si riportano di seguito i seguenti punti rilevanti:

- per quanto riguarda le aree relative ai due hot spot denominati “EB6 ed “EMW3-02 (EB5 era stato indagato in precedenza nella prima caratterizzazione del 2005), oggi rispettivamente denominati “T2” e “T1”, i n.15 campioni prelevati fino a 4-5 metri di profondità hanno mostrato soprattutto la presenza di mercurio all'interno del rifiuto con valori superiori al limite normativo in n.11 campioni su n.15 per le trincee ed ARPAT ha confermato questa situazione evidenziando per il mercurio valori maggiormente consistenti soprattutto per l'area “T2” con un massimo di 725 mg/kg , cosa che giustifica la presenza dello stesso elemento nelle acque di circolazione sotterranee e nei sedimenti di alveo a valle della discarica stessa (assente nel sedimento a monte);

-i campioni prelevati dai due sondaggi a carotaggio continuo “P1” e “AM1” confermano la presenza di mercurio limitatamente allo strato di rifiuto, evidenziando invece l’assenza di tale elemento per profondità maggiori a 4 metri;

-a profondità maggiori, nel substrato in posto, si evidenziano soltanto sporadici superamenti del limite normativo (per aree destinate a “verde/residenziale”) per cromo totale e nichel, elementi che – come osservato da ARPAT – sono presenti in concentrazioni rilevanti in molte formazioni rocciose della Val Cecina e, pertanto, da considerare di probabile origine naturale;

-per quanto riguarda le acque sotterranee, già caratterizzate a monte da concentrazioni elevate di boro, solfati e cloruri (secondo ARPAT di origine naturale) subiscono comunque un sensibile incremento dovuto alle acque di percolazione dell’ex discarica confermando la presenza di effetti di lisciviazione a carico dei fanghi in essa accumulati. Il dato ARPAT ha evidenziato per le acque di percolazione (campionate in due punti) anche la presenza di mercurio con valori rispettivamente di 17,2 e di 16,9 m/L. I campioni di matrice liquida hanno, quindi, confermato la presenza di effetti di lisciviazione dei fanghi stoccati con formazione di percolati che tendono a contaminare la falda acquifera ubicata all’interno dei depositi alluvionali del corso d’acqua presente (Botro Santa Marta);

PRESO ATTO che nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 si rileva che il risultato delle indagini integrative eseguite nel 2014, di fatto, ha confermato quanto già evidenziato dalla fase di caratterizzazione del 2005, aggiungendo dati sulla qualità dei rifiuti in particolari circoscritte zone (hot spot) e sui meccanismi di trasferimento della contaminazione del corpo dell’ex discarica verso le matrici ambientali esterne (acquifero subalveo interconnesso idraulicamente con il corso d’acqua Botro Santa Marta) e che, pertanto, si può affermare che la migrazione della contaminazione avviene tramite le acque meteoriche mediante due meccanismi:

-ruscellamento superficiale con trasporto solido ed in soluzione dei contaminanti verso il corso d’acqua;
-infiltrazione e lisciviazione all’interno dei fanghi con formazione di percolato che entrando in contatto con la falda freatica di subalveo, tramite la stessa, raggiunge anche le acque del Botro Santa Marta;

PRESO ATTO, altresì, che nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 viene presa in considerazione come alternativa anche la possibilità tecnica di completare il risanamento del sito presentando una variante al Progetto di Bonifica già approvato che, tenendo anche conto degli ulteriori dati a disposizione e degli aspetti tecnici discussi in sede di Conferenza vada nella direzione di una messa in Sicurezza Permanente – MISP- del sito dell’ex discarica;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Volterra n.1132 del 15/12/2016 con la quale è approvato come parte integrale e sostanziale della stessa il Verbale della Conferenza dei Servizi del 18/10/2016 il cui testo è riportato integralmente nella premessa della medesima determinazione ed impartisce ad ATISALE spa le seguenti prescrizioni:

-realizzare quanto già previsto dal progetto di bonifica presentato dalla società ATISALE spa ed approvato dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007 (sulla base del parere della conferenza provinciale del 09/03/2007) con precedenza all'attivazione della barriera idraulica rivolta ad impedire che ulteriore contaminazione si trasferisca dall'ex discarica verso il Botro Santa Marta;
-l'inizio delle attività rivolte alla ripresa degli interventi di cui al punto precedente dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'atto comunale che formalizzerà il parere dell'odierna conferenza;
PRESO ATTO dei seguenti ulteriori passaggi dell'iter di bonifica del sito:

-a seguito di un contenzioso sorto tra ATISALE spa ed il Comune di Volterra dinanzi al TAR Toscana nell'ambito del quale Il TAR Toscana con Ordinanza n. 571/2017 del 21/09/2017 nel respingere l'istanza cautelare proposta da Atisale spa contro alcuni provvedimenti del Comune di Volterra aveva motivato che *“appare prima facie evidente come la ricorrente fosse consapevole, almeno a decorrere dalla presentazione del piano di caratterizzazione e dell'assunzione dell'obbligo di bonifica, della possibile presenza sull'area di rifiuti e sostanze pericolose di incerta provenienza; che comunque risulta ineseguita anche una parte importante degli obblighi di bonifica (quella relativa alla barriera idraulica) che non risulta interessata dalla problematica dei rinvenimenti di più gravi situazioni di inquinamento nell'area di bonifica”*;

-ATISALE pro bono pacis al fine di far cessare la materia del contendere, con propria nota del 07/05/2018 indirizzata al Comune di Volterra pur ribadendo l'assoluta estraneità degli inquinanti rinvenuti sul sito Moje Vecchie rispetto al processo produttivo tipico della stessa, si rende disponibile in qualità di soggetto interessato non responsabile, a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione, presentando una Variante del progetto di bonifica dell'ex discarica delle Moje Vecchie ed invita il Comune di Volterra a voler aderire alla suddetta proposta transattiva e, conseguentemente, a sottoscrivere la richiesta congiunta di rinvio dell'udienza per pendenza di trattativa;

-in data 07/05/2018 gli avvocati delle parti, essendo interesse comune, firmano congiuntamente l'istanza di richiesta al TAR Toscana di rinvio dell'udienza di merito del 09/05/2018 sul ricorso n. 875/2017 alla data del 22/01/2019 al fine di consentire ad ATISALE spa di eseguire le attività finalizzate alla Messa In Sicurezza Permanente sul sito oggetto di causa, così come indicato nella suddetta Variante al progetto di bonifica;

-il Comune di Volterra con propria successiva nota del 11/05/2018 prot. n. 7380 inviata ad ATISALE spa comunica alla società che *“la Messa in Sicurezza Permanente del sito dismesso ex discarica Moje Vecchie costituisce una soluzione progettuale alternativa al Progetto di Bonifica approvato con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 04/05/2007 che può essere satisfattiva da un punto di vista ambientale, come emerso nelle varie conferenze dei servizi tra Regione, ARPAT e Comune, solo ove sia eseguita in maniera corretta e sulla base di un progetto esecutivo redatto in conformità alle indicazioni degli Enti competenti e da questi approvato. L'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente da parte di codesta Società costituisce, in sostanza, un'ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento impugnato davanti al TAR, provvedimento questo emanato sulla scorta di quanto previsto nelle concessioni minerarie per l'estrazione*

del salgemma che imponevano la bonifica ad ATISALE spa dell'ex discarica Moje Vecchie. Queste considerazioni hanno consentito a questa amministrazione (atto di Giunta Comunale n.95 del 08/05/2018) di aderire alla richiesta di rinvio avanzata da ATISALE spa al TAR nell'udienza del 09/05/2018 (udienza che è stata rinviata al 22 gennaio 2019). Alla luce di quanto sopra, il Comune sollecita ATISALE spa a presentare in tempi brevissimi e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della suddetta nota il Progetto di Messa In Sicurezza Permanente definitivo, in considerazione del fatto che essendo l'udienza al TAR fissata per il prossimo gennaio, i tempi per l'approvazione del progetto e l'esecuzione degli interventi sono molto stretti. Naturalmente resta fermo l'obbligo di procedere nel contempo all'attivazione della barriera idraulica rivolta ad impedire che ulteriori contaminazioni si trasferiscano dall'ex discarica verso il Botro Santa Marta”;

-ATISALE spa in riscontro alla sopra citata nota del Comune di Volterra, con propria nota prot. n.38/2018 del 25/05/2018 (reg. prot. R.T. n. 281271 del 25/05/2018) trasmessa, per conoscenza, anche alla Regione Toscana Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti, ad ARPAT Area Vasta Costa ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel dichiarare che ha stimato il tempo necessario per il deposito dello stesso presumibilmente nel mese di Settembre p.v. e che solo a seguito della predisposizione del progetto de quo, Atisale potrà procedere a porre in essere tutte le attività necessarie all'attivazione della barriera idraulica, ribadisce nuovamente l'assoluta estraneità degli inquinanti rinvenuti sul sito Moje Vecchie rispetto al processo produttivo tipico della stessa Atisale e che, una volta eseguito quanto previsto nel progetto indicato, si attiverà per individuare il soggetto responsabile della contaminazione stante l'omissione da parte degli enti competenti, di ogni e qualsivoglia attività di ricerca ed individuazione dei soggetti colpevoli con ogni più ampia riserva della stessa società a rivalersi nei confronti di questi ultimi;

-il Comune di Volterra, a sua volta, con propria nota del 08/06/2018 (reg. prot. RT n.313734 del 13/06/2018) riscontra la nota di Atisale sopra citata accogliendo la richiesta della stessa società di posticipare i termini della presentazione del progetto di Messa In Sicurezza Permanente a tutto il 30/09/2018;

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa già citata nei primi capoversi del presente decreto, la Regione a partire dal 01/01/2016 è subentrata in tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti contaminati attribuite alle province e, tra queste, anche nelle funzioni relative allo svolgimento delle indagini finalizzate all'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione e all'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi degli articoli 244 (Ordinanze) e 245 (Obblighi di intervento e di notifica dei soggetti non responsabili) del decreto legislativo 152/2006 ;

ATTESO che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione, facendo riferimento alla già citata comunicazione di ATISALE del 04/12/2008 prot. n.177 (reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008) con la quale ATISALE spa comunicava, ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006, alla allora competente Provincia di Pisa di non essere il soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata nei terreni sottostanti i fanghi dell'ex discarica in quanto tale tipologia di contaminazione non deriva da

attività e/o comportamenti svolti dalla stessa società, ha attivato nell'ambito del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del suddetto sito a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, la fase preliminare di svolgimento delle indagini istruttorie consistenti nella raccolta di tutti i dati/informazioni/documentazione esistenti sul sito dell'ex discarica Moje Vecchie necessari alla ricostruzione della contaminazione e della gestione del sito nonché dell'iter del progetto di bonifica, quale fase propedeutica alla successiva fase di comunicazione di avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 L.n.241/1990, del medesimo procedimento;

CONSIDERATO che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione ha attivato la fase preliminare di svolgimento delle indagini istruttorie del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nell'ex discarica Moje Vecchie, inoltrando al Comune di Volterra e ad ARPAT Dipartimento di Pisa una propria nota prot. RT n.132774 del 13/03/2017 con la quale ha chiesto, rispettivamente, al Comune di Volterra di fornire le informazioni in suo possesso relative ai soggetti proprietari/gestori dell'ex discarica Moje Vecchie negli anni in cui si è verificato il conferimento dei rifiuti e ad ARPAT Dipartimento di Pisa una relazione di sintesi sulla tipologia di contaminazione ancora presente sul sito (sorgenti primarie e secondarie) che evidenzii tutti gli elementi necessari/utili all'individuazione della sua origine e quindi di soggetti eventualmente responsabili;

VISTA la risposta del Comune di Volterra trasmessa alla Regione con propria nota del 04/04/2017 (reg. prot. RT n. 194782 del 12/04/2017) con la quale il Comune nel rilevare che prima i Monopoli di Stato (AAMS) e, successivamente ETI e poi ATISALE spa, fossero consapevoli della presenza di inquinanti (metalli pesanti e mercurio) già in tempi diversi dal procedimento di bonifica del sito Moje Vecchie iniziato da ATISALE e poi interrotto nel 2008, evidenzia che riguardo al contaminante mercurio l'unica attività che presumibilmente potesse portare alla produzione di detto inquinante, derivato del proprio processo produttivo, fosse quella esercitata dallo stabilimento chimico presente nell'area. Tuttavia, il Comune conclude osservando che il fatto che l'area della ex discarica Moje Vecchie non sia mai stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso alla stessa, rende possibile per chiunque poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà fosse stato né durante l'esercizio, né successivamente alla dismissione, né ancora oggi a distanza di ulteriori quasi 40 anni;

VISTA la risposta di ARPAT Dipartimento di Pisa trasmessa alla Regione con propria nota del 11/09/2017 (reg. prot. R.T. n. 430476 del 09/17/2017) con la quale l'Agenzia nel fornire il proprio contributo istruttorio analizza lo stato della contaminazione ed il modello concettuale definitivo del sito dell'ex discarica Moje Vecchie osservando che le indagini di caratterizzazione eseguite nel 2006 e nel 2014 hanno evidenziato come i rifiuti contenuti nella discarica in oggetto siano interamente legati a processi industriali di lavorazione della salamoia, giustificando la pertinenza del sito agli smaltimenti dei residui provenienti dallo stabilimento di Saline di Volterra, al tempo di proprietà dei Monopoli di Stato, dove veniva prodotto

sale per uso alimentare. Questi fanghi, in assenza di qualsiasi presidio di contenimento, generano per lisciviazione una contaminazione (superamento delle CSC) da solfati, boro, manganese e ferro nelle acque sotterranee che si ripercuote anche nel corso d'acqua alimentato dalla falda di subalveo. In particolare, i dati sui risultati delle indagini integrative effettuate nel luglio 2014 da ATISALE spa (sulle quali ARPAT si è espressa, in base ai risultati delle proprie analisi effettuate in fase di contraddittorio, con parere del 27/05/2016 prot. arpat n. 35467) hanno confermato quanto già reso noto dai risultati della caratterizzazione del 2005, aggiungendo dati di tipo qualitativo sui fanghi ancora presenti in due *hot spot* della ex discarica e alcune informazioni aggiuntive degli effettivi impatti della discarica sul sistema idrografico locale. Sia in fase di prima caratterizzazione sia nelle indagini integrative del 2014 è stata evidenziata nei fanghi ancora presenti nel corpo dell'ex discarica la presenza di mercurio. Nei due *hot spot* già individuati durante la caratterizzazione del 2005 e caratterizzati durante le indagini integrative del 2014, il mercurio risulta presente in concentrazioni superiori alle CSC che possono raggiungere anche valori molto alti (725 mg/kg). Per quanto riguarda le acque sotterranee, la perforazione del piezometro PZ2 che intercetta l'acquifero nelle alluvioni del corso d'acqua a monte della discarica evidenzia nettamente la presenza dei contributi dei percolati nelle acque sotterranee della falda di subalveo sottesa alla discarica. I percolati, rappresentati dalle acque di circolazione nel corpo rifiuti, presentano concentrazioni elevate con superamento delle CSC di Mercurio, Boro, Arsenico, Ammoniaca, Solfati, Nichel, Ferro, Manganese che si ripercuotono nello stato qualitativo delle acque presenti nel materasso alluvionale del corso d'acqua presente alla base della discarica (pozzi della barriera) e nelle acque superficiali del corso d'acqua. Quindi, il modello concettuale elaborato individua una "sorgente primaria di contaminazione" in queste porzioni di fanghi ben individuate (*hot spot*) nel corpo della discarica e alle sorgenti primarie di contaminazione rappresentate dai fanghi abbancati e dai suoi percolati si aggiungono "sorgenti secondarie di contaminazione" dovute alla diffusione della contaminazione ed alla migrazione dei contaminanti a partire da queste sorgenti primarie. Tale migrazione avviene essenzialmente tramite l'azione delle acque meteoriche secondo le seguenti modalità:

-in superficie con il trascinarsi fisico di percolato solido e solubilizzazione dei contaminanti presenti nei fanghi che vanno direttamente, attraverso il ruscellamento superficiale diffuso e concentrato, ad alimentare il corso d'acqua;

-in sotterraneo con la formazione, per infiltrazione e lisciviazione dei fanghi, di accumuli di percolati che, entrando in contatto con l'acquifero del materasso alluvionale, contribuiscono al trasferimento della contaminazione delle acque sotterranee della falda di subalveo e alle acque superficiali del corso d'acqua da questa alimentate;

CONSIDERATO che ARPAT prosegue nel proprio contributo istruttorio esprimendo alcune considerazioni sul fatto che il ritrovamento all'interno dei rifiuti abbancati nel corpo dell'ex discarica di contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalla raffinazione della salamoia ad uso alimentare, è

indice della presenza nella discarica di fanghi di natura diversa dai fanghi di raffinazione del salgemma per la produzione di sale ad uso alimentare. In particolare, il ritrovamento nella discarica delle Moje Vecchie di superamenti delle CSC per sostanze quali gli idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione del salgemma ad uso alimentare giustifica, in mancanza di adeguati presidi e di una normativa di settore nella gestione dei rifiuti industriali per il periodo antecedente agli anni '80, la presenza di fanghi diversi dai fanghi di raffinazione del salgemma per la produzione di sale ad uso alimentare. In proposito ARPAT osserva che fanghi diversi dai fanghi di raffinazione del salgemma per la produzione di sale ad uso alimentare ma comunque assimilabili a residui della lavorazione delle salamoie contenenti concentrazioni elevate di mercurio è una caratteristica peculiare delle attività svolte in passato nella zona da impianti elettrolitici cloro-soda a celle di mercurio in funzione tra il 1959 ed il 2008 nel limitrofo stabilimento chimico di Saline di Volterra e dal 1940 al 2007 a Rosignano Solvay. Essendo la discarica delle Moje Vecchie stata chiusa nel 1977, antecedentemente alle prime normative sullo smaltimento dei rifiuti industriali (DPR n. 951/1982), risulta possibile che nella discarica possano essere stati smaltiti fanghi provenienti da tali attività ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra, vista la vicinanza con il sito. Nel processo cloro-soda prima del processo elettrolitico, la salamoia viene sottoposta ad un trattamento di depurazione con carbonato ed idrato sodico per l'allontanamento degli elementi indesiderati e/o potenzialmente nocivi per gli impianti di decomposizione elettrolitica del cloruro di sodio. Essendo questa operazione comune ai due processi produttivi (processo cloro-soda e raffinazione per usi alimentari) i fanghi prodotti risulterebbero analoghi con presenza di mercurio in quelli provenienti dalla eventuale lavorazione di salamoie già contaminate. Infatti, dopo il processo elettrolitico nel processo cloro-soda a celle a mercurio i prodotti finali sono effluenti ad alto contenuto di mercurio e, quindi, con una composizione chimica diversa dai fanghi prodotti per raffinazione diretta (concentrazione) della salamoia a fini alimentari ma nei fatti difficilmente distinguibili dopo essere stati abbancati insieme. *“Tuttavia – conclude ARPAT - al momento, non esistono ulteriori elementi oltre alla presenza del mercurio, per poter attribuire la presenza di tale contaminante nella discarica delle Moje Vecchie a fanghi provenienti dal processo cloro soda”*;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello svolgimento delle indagini istruttorie, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione ha chiesto ulteriore documentazione alle Amministrazioni/Enti di seguito elencate/i;

ATTESO che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con propria nota prot. R.T. n. 167629 del 26/03/2018 ha richiesto documenti alla CC.I.AA. di Pisa e, precisamente:

-copia dell'atto del 31/07/2002 con il quale ETI- Ente Tabacchi Italiani s.p.a. (cedente), aveva conferito ad ATISALE spa CF 04610931000 (cessionario) il ramo “sale” comprensivo dello stabilimento di produzione del sale di Saline di Volterra (PI) e della ex discarica in oggetto;

-copia dell'atto del 03/12/1999 con il quale l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – AAMS - aveva trasferito ad ETI - Ente Tabacchi Italiani (istituito con D.Lgs. n. 283 del 09/07/1998 dal Ministero Economia e Finanze) la produzione e la commercializzazione del sale;

PRESO ATTO che la CC.I.AA di Pisa ha risposto con propria e-mail del 29/03/2018 trasmettendo il primo dei due documenti sopra richiesti in quanto il secondo documento non è nel proprio *database*;

ATTESO che il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con proprie note prot. R.T. n. 167632 del 26/03/2018 e prot. R.T. n. 183259 del 04/04/2018 ha richiesto, rispettivamente, i seguenti documenti ad ARPAT Dipartimento di Pisa:

-parere del 27/12/2016 prot. arpat n. 35467 con il quale ARPAT Dip.to di Pisa si è espresso sui risultati delle indagini di caratterizzazione integrative effettuate nel luglio 2014 da ATISALE spa nel sito della ex discarica Moje Vecchie;

-parere Arpat del 27/05/2016;

PRESO ATTO che ARPAT Dipartimento di Pisa con propria nota prot. arpat n. 25988 del 10/04/2018 (reg. prot. RT n. 197437 del 10/04/2018) chiarisce che il parere del 27/12/2016 prot. arpat n. 35467 in realtà tale non è, ma è solo la lettera di trasmissione della DD n. 1132 del 15/12/2016 emessa dal Comune di Volterra a seguito dell'istruttoria conclusa con la Conferenza dei Servizi del 18/10/2017. Pertanto, i pareri emessi dal Dipartimento di Pisa di ARPAT sono rappresentati dal contributo istruttorio prot. arpat n. 62743 del 11/09/2017, peraltro già richiesto ed acquisito agli atti di ufficio di questa Regione, contenente le proprie considerazioni riguardo all'individuazione del responsabile della contaminazione e dal parere del 27/05/2016 prot. arpat n. 35467 che riporta risultati e considerazioni interpretative della campagna di indagini integrative realizzate nel 2014 che viene così anch'esso acquisito agli atti di ufficio di questa Regione;

ATTESO che Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con propria e-mail del 10/04/2018 ha richiesto al Settore Mineraria della Regione Toscana la seguente documentazione, puntualmente fornita dal medesimo Settore con propria e-mail del 11/04/2018:

-decreto distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 con il quale è stata accordata all'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – AAMS - la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata Poppiano e Cecina;

-decreto distretto Minerario di Firenze del 27/09/2000 con il quale è stata accordata all'Ente Tabacchi Italiani – ETI – la concessione di coltivazione mineraria per salgemma denominata Poppiano e Cecina.

PRESO ATTO, altresì, che gli altri Decreti Dirigenziali regionali di concessione mineraria “Poppiano” e “Cecina” sono stati reperiti sul BURT della Regione Toscana;

ATTESO che Il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con propria nota prot. RT n. 201608 del 12/04/2016 ha richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Firenze l'atto del 03/12/1999 con il quale l'AAMS aveva trasferito all'Ente Tabacchi Italiani – ETI (istituito con D.Lgs. n.283 del 09/07/1998) la

produzione e la commercializzazione del sale e che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Firenze con propria nota prot. n. 18277 del 18/04/2018 (reg. prot. RT n. 218991 del 20/04/2018) ha risposto di non essere in possesso del suddetto documento ed ha inoltrato la relativa richiesta all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Affari Generali Roma affinché vi provveda;

PRESO ATTO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Toscana Direzione Centrale e Normativa e Affari Legali con sede a Roma, con propria nota prot. 78135 del 10/05/2018 (reg. prot. R.T. n. 258025 del 15/05/2018) ha trasmesso la documentazione richiesta e, precisamente:

-l'atto di concessione in uso ad E.T.I. di superfici ed immobili costituenti il comprensorio Saline di Volterra del 03/12/1999;

-i due decreti dell'ingegnere Capo del distretto Minerario di Firenze del 13/07/1956 con i quali sono state attribuite le concessioni per la coltivazione dei giacimenti di salgemma ubicati nelle località di Poppiano e Cecina alla ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

-n. 2 (due) comunicati del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicati in G.U. n. 227 del 27/11/2000 concernenti il trasferimento e l'intestazione all'Ente Tabacchi Italiani – E.T.I. – delle predette concessioni minerarie, disposti con distinti provvedimenti del 27/01/2000;

VISTA la legge 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti” con particolare riferimento al Titolo III “Partecipazione al procedimento”;

VISTA la legge regionale 23/07/2009 n.40 “Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

ACQUISITA agli atti di ufficio della Regione Toscana da parte della Provincia di Pisa con verbale di acquisizione sottoscritto da entrambe le parti in data 11/06/2018, tutta la documentazione ante 01/01/2016 relativa al sito dell'ex discarica Moje Vecchie in località Saline di Volterra (PI) codice sisbon PI-VO-002 ed in particolare la citata comunicazione presentata da ATISALE spa con propria nota prot. n.177 del 04/12/2008 (reg. prot. Provincia Pisa n. 0316363 del 23/12/2008) con la quale la società, ai sensi dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, aveva comunicato alla allora competente Provincia di Pisa, durante l'esecuzione dei lavori del progetto di bonifica, il ritrovamento nei terreni sottostanti i fanghi dell'ex discarica di alcuni superamenti delle C.S.C. per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, dichiarando che *“Atisale non si configura come responsabile dell'inquinamento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, in quanto tale tipologia di contaminazione non deriva da attività e/o comportamenti svolti dalla stessa società, ma in quanto gestore del sito, assume la figura di soggetto interessato non responsabile ai sensi dell'art. 245 comma 1 D.Lgs 152/2006”*;

DATO ATTO che a seguito dell'acquisizione della suddetta comunicazione di ATISALE spa (prot. n.177 del 04/12/2008 - reg. prot. Provincia Pisa n. 0316363 del 23/12/2008), il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione ha attivato la seconda fase del procedimento di individuazione del soggetto

responsabile della contaminazione riscontrata da ATISALE spa a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie in Saline di Volterra (comune di Volterra - PI - codice sisbon PI-VO-002) mediante la comunicazione di avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 L.n.241/1990, del procedimento medesimo;

PRESO ATTO che la suddetta comunicazione di avvio del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione riscontrata da ATISALE spa, ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie è stata inviata dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti della Regione ai seguenti soggetti :

-con nota prot. RT n.316994 del 14/06/2018 al Comune di Volterra, ad ARPAT Dipartimento di Pisa ed all'Azienda USL nord ovest Dipartimento di prevenzione UF Igiene Pubblica , in qualità di amministrazioni pubbliche che per legge devono intervenire nel procedimento, con particolare riferimento al Comune di Volterra il quale deve essere "sentito" ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 ed al quale, pertanto, ai sensi di tale articolo è stato espressamente chiesto di fornire tutte le informazioni di cui è in disponibilità utili all'identificazione del soggetto responsabile della contaminazione riscontrata nel sito in oggetto;

- con nota prot. RT n.316997 del 14/06/2018 alla AAMS Agenzia Dogane e Monopoli Direzione Centrale in qualità di proprietaria del sito dell'ex discarica Moje Vecchie, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 245, 250 e 253 D.Lgs. n.152/2006;

- con nota prot. RT n.317005 del 14/06/2018 ad ATISALE spa in quanto, come già descritto nei precedenti capoversi del presente decreto, è la società che in relazione al sito in questione, aveva comunicato (con propria nota del 04/12/2008 prot. n.177 - reg. prot. Prov. Pisa n.0316363 del 23/12/2008 – acquisita agli atti di ufficio della Regione Toscana con verbale di acquisizione del 11/06/2018) alla allora competente Provincia di Pisa il superamento delle C.S.C. per i parametri cromo totale, nichel e mercurio, a norma dell'art. 245 comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 in qualità di soggetto interessato non responsabile di tale tipologia di contaminazione, fermo restando che riguardo al procedimento in oggetto, ATISALE spa è il soggetto che, stante gli esiti positivi della Valutazione di Impatto Ambientale – V.I.A. (D.G.R.T. n.4 del 12/01/2004) eseguita ai fini del rilascio delle concessioni di coltivazione mineraria denominate "Poppiano" e "Cecina" di cui ATISALE, a partire dal 2002, è subentrata nella titolarità, e conseguentemente è anche il soggetto subentrato negli oneri prescrittivi imposti negli stessi provvedimenti di concessione mineraria di eseguire la caratterizzazione e la bonifica della ex discarica Moje Vecchie utilizzata nel passato per lo smaltimento di fanghi derivanti dal processo di raffinazione del sale ad uso alimentare;

CONSIDERATO che nella suddetta comunicazione di avvio è stato determinato che il procedimento si concluda, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e dell'art. 12 della legge regionale 40 del 23 luglio 2009, entro

giorni 30 decorrenti dalla notifica della suddetta comunicazione e che entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della medesima comunicazione i soggetti ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento possono presentare memorie scritte e/o documenti che possano fornire un pertinente supporto amministrativo all'oggetto del presente procedimento;

PRESO ATTO che il Comune di Volterra, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.316994 del 14/06/2018), con propria nota del 29/06/2018 prot.n.0010612 (reg. prot. RT n.353024 del 09/07/2018) ha comunicato al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti che il procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da Atisale spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie risulta "non dovuto" in quanto il Comune afferma che Atisale spa "si è resa disponibile a procedere alla messa in sicurezza permanente del sito in questione, con riserva della stessa ad avviare le opportune iniziative tese all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione e perciò imputabile almeno sotto il profilo oggettivo dell'inquinamento contro il quale rivalersi. Quindi, fermo restando che Atisale spa possa avviare tutte le iniziative volte ad individuare il soggetto responsabile dell'inquinamento, anche ai fini di rivalsa, non si ritiene che codesta amministrazione (leggasi Regione) debba attivare il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Codice che, a nostro avviso, deve essere posto in essere solo ove il proprietario non voglia attivarsi per la bonifica. Qui siamo di fronte ad un soggetto tenuto alla bonifica a fronte degli atti emessi dalla Regione per ottenere le concessioni, che quindi non può rifiutarsi di effettuarla a fronte di eventuali responsabilità di altri. Non si vede dunque perché la Regione debba procedere lei ad individuare il responsabile vista la sua irrilevanza ai fini del procedimento amministrativo";

ATTESO che a seguito della suddetta nota del Comune di Volterra, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione con propria e-mail del 03/07/2018 ha richiesto, per il tramite della Direzione Ambiente ed Energia della Regione, espresso parere all'Avvocatura Regionale in merito all'iter da adottare ed in particolare:

-se sia giuridicamente corretta ai sensi della normativa contenuta nel Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 la richiesta formulata dal Comune di Volterra nei confronti dello scrivente settore "di non ritenere che codesta amministrazione (Regione) debba attivare il procedimento ai sensi dell'art. 245 del Codice che – ad avviso del Comune - deve essere posto in essere solo ove il proprietario non voglia attivarsi per la bonifica";

-se l'art. 245 del D.Lgs.n.152/2006 possa essere attivato a prescindere dal fatto che il proprietario non si sia spontaneamente attivato per la bonifica ma, come in questo caso, vi sia "obbligato" in quanto titolare di concessione mineraria di estrazione del salgemma;

-in definitiva, se l'iter adottato da questo settore è giuridicamente corretto ai sensi della normativa contenuta nel Titolo V Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;

ATTESO, altresì, che con ulteriore propria nota prot. RTn.347630 del 04/07/2018 il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha comunicato al Comune di Volterra di avere richiesto espresso parere all'Avvocatura Regionale, dando atto che i tempi entro i quali l'Avvocatura si esprime, di norma, sono fissati in 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

VISTO il parere dell'Avvocatura Regionale trasmesso con propria nota prot. RT n. 370803 del 20/07/2018 al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione nel quale si afferma che la tesi sostenuta dal Comune di Volterra non è condivisibile in quanto la giurisprudenza è granitica nell'affermare che, in attuazione del principio "chi inquina paga", l'obbligo di eseguire gli interventi di bonifica è a carico unicamente dei soggetti che hanno causato la contaminazione e che, pertanto, l'obbligo di bonifica non può essere addossato al proprietario incolpevole, il quale ha una mera facoltà di intervenire. L'Avvocatura conclude affermando che sebbene nella fattispecie di cui si discute non vi è stata un'assunzione volontaria dell'obbligo di bonifica da parte di Atisale spa ma tale obbligo deriva come prescrizione dai titoli concessori, tuttavia non si può escludere l'eventualità che Atisale rimanga comunque inadempiente rispetto al suddetto obbligo di bonifica e, in tal caso, l'intervento sostitutivo dell'Amministrazione sarebbe assistito dalle garanzie previste per la bonifica in danno, solo se sono state espletate le procedure per l'accertamento dei responsabili della contaminazione. Pertanto, a parere dell'Avvocatura Regionale, la definizione del procedimento di accertamento dei responsabili della contaminazione appare doverosa per dare attuazione al principio comunitario "chi inquina paga" nonché necessaria per avere maggiori garanzie sul recupero dei costi derivanti dall'eventuale intervento sostitutivo dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che l'Agenzia Dogane e Monopoli - Direzione Centrale normativa e Affari legali, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.316997 del 14/06/2018), con propria nota del 27/06/2018 (reg. prot. RT n. 348207 del 05/07/2018) ha trasmesso le proprie osservazioni coi relativi allegati in merito al procedimento in oggetto i cui punti salienti sono i seguenti:

-l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato - AAMS - è stata proprietaria, a suo tempo, del compendio delle Saline di Volterra la cui proprietà, a seguito dell'incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (D.L. n.95/2012 convertito in L.n.135/2012), è stata trasferita all'Agenzia del Demanio in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/11/2012 che ha disposto che dal 01/01/2013 tutti i beni immobili di proprietà dell'AAMS tra cui anche il compendio della Salina di Volterra, dovessero rientrare nella disponibilità della citata Agenzia;

-in precedenza il D.Lgs. n.238/1998 istituì l'Ente Tabacchi Italiano - E.T.I. - ente pubblico economico - per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). L'E.T.I. ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.Lgs. n.283/1998 divenne titolare dei rapporti attivi e passivi, nonché dei diritti e dei beni afferenti

a tali attività produttive e commerciali. Conseguentemente, tutto il comprensorio da essi costituito, non essendo oggetto del patrimonio di E.T.I., fu concesso in uso ad E.T.I. medesimo con apposita *“Convenzione di concessione in uso stipulata in data 03/12/1999 tra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e l’Ente Tabacchi Italiani – E.T.I.”*. Nel Luglio 2002 l’E.T.I., nel frattempo trasformatosi in spa, conferì alla società ATISALE spa, interamente partecipata, il ramo d’azienda sale nell’universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano lo stesso e ad esso pertinenti, nulla escluso (come da verbale assemblea straordinaria del 31/07/2002). L’originario rapporto concessorio è quindi proseguito di diritto con l’ATISALE spa;

-la discarica delle Moje Vecchie *“è situata nel comprensorio oggetto della concessione, e più in particolare, nei complessi nn. 238-240-267-269 distinti nell’allegato facente parte integrante e sostanziale del suddetto atto di concessione in uso, sottoscritto dall’Amministrazione e dal concessionario. Tali porzioni immobiliari, come tutte le altre, sono state consegnate e accettate sia originariamente dall’E.T.I. sia successivamente da ATISALE spa nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano (art. 6 della Concessione e art. 2 del Verbale di assemblea Straordinaria – entrambi allegati alle osservazioni del 26/06/2018 trasmesse dall’Agenzia)”*;

-ADM assicura che l’AAMS è completamente estranea all’inquinamento della discarica e sottolinea che gravano su ATISALE spa oltre i doveri di manutenzione ordinaria e straordinaria concernenti i beni della concessione anche gli obblighi di vigilanza e custodia del compendio immobiliare propri del soggetto concessionario in tutti i rapporti della specie;

- ADM conclude riferendo che *“la ritenuta assenza di responsabilità dell’AAMS sulla vicenda in questione trova conforto anche in un parere espresso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze la quale nella nota n.10547 del 21/03/2009 ha ritenuto che è possibile sostenere sotto il profilo dei rapporti interni concedente-concessionario che alla luce degli articoli 5 e 6 della convenzione cui è subentrata ATISALE spa, la medesima è tenuta a far fronte agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e dunque agli oneri di bonifica”*;

ATTESO che a seguito di quanto riferito dall’Agenzia Dogane e Monopoli nelle proprie osservazioni del 26/06/2018 sul fatto che dal 01/01/2013 tutti i beni immobili di proprietà dell’AAMS tra cui il compendio della Salina di Volterra di cui fa parte anche la ex discarica Moje Vecchie, rientrano nella disponibilità della Agenzia del Demanio, il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti con propria nota prot. n. 355013 del 10/07/2018 ha comunicato all’Agenzia del Demanio l’avvio del procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione rilevata da ATISALE nell’ex discarica Moje Vecchie, disponendo che lo stesso si concluda, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 e dell’art. 12 della legge regionale 40 del 23 luglio 2009, entro giorni 30 decorrenti dalla notifica della suddetta comunicazione e che entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della medesima comunicazione l’Agenzia del Demanio alla quale è stato comunicato l’avvio del procedimento può presentare memorie scritte e/o documenti che possano fornire un pertinente supporto amministrativo all’oggetto del presente procedimento;

PRESO ATTO che l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria sede di Livorno, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. n. 355013 del 10/07/2018) con propria nota prot. n. 10600/2018/DRU del 19/07/2018 (reg. prot. R.T. n. 383855 del 02/08/2018) ha, di fatto, confermato quanto già detto dall'Agenzia delle Dogane, rappresentando che:

-il sito Moje Vecchie fa parte del più ampio compendio denominato Saline di Volterra oggetto di atto di concessione stipulato in data 03/12/1999 tra l'AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – ed E.T.I. di durata trentennale per l'occupazione della superficie dei suddetti terreni. In data 31/07/2002 è avvenuto il conferimento del ramo d'azienda "sale" da E.T.I. alla società ATISALE (in virtù del D.P.R. n.238/1998) e, pertanto, da tale data la suddetta società ATISALE è subentrata nel suddetto atto di concessione del 03/12/1999;

-in conseguenza dell'avvenuta incorporazione dell'AAMS nell'Agenzia delle Dogane ed in considerazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08/11/2012, l'AAMS con nota 5388 del 18/03/2013 ha comunicato alla stessa Agenzia del Demanio *"di non essere più assolutamente legittimata alla gestione né alla riscossione del relativo canone concessorio per l'occupazione superficiaria dell'intero compendio di Saline di Volterra"*, e pertanto, nelle more della formalizzazione della consegna di tutto il compendio immobiliare che potrà avvenire solo a seguito di adempimenti da parte di AAMS non ancora conclusi, l'Agenzia del Demanio dal 01/01/2013 ha provveduto a richiedere ad ATISALE l'importo del canone concessorio per l'occupazione superficiaria dell'intero compendio di Saline, comunicatogli dall'AAMS.

PRESO ATTO, infine, che ATISALE spa in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione (nota prot. RT n.317005 del 14/06/2018), con propria nota prot.n.3580 del 28/06/2018 (reg. prot. RT n.351373 del 06/07/2018) ha trasmesso le proprie memorie scritte allegandovi la relativa documentazione (peraltro già in gran parte acquisita agli atti di ufficio del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti) di cui si riportano i seguenti punti:

-l'area del sito Moje Vecchie che si estende per circa 20.0000 mq e non è recintata, è stata utilizzata per circa 20 anni fino al 1977 come sito di accumulo dei fanghi derivanti dal processo di trattamento delle salamoie grezze effettuato dall'AMMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato). Tale trattamento veniva condotto con reagenti quali ossido di calcio e carbonato di calcio;

-ATISALE spa dichiara la propria estraneità al ritrovamento nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie sulle matrici suolo e acque sotterranee di sostanze inquinanti quali mercurio, nichel, cromo e arsenico non ricollegabili all'attività produttiva di ATISALE e non ascrivibili ai processi produttivi tipici dell'estrazione del sale ma attribuibili presumibilmente all'attività esercitata da imprese presenti ed operanti nell'area;

-ATISALE infine, asserisce che *“l’atto concessorio della Regione Toscana non attribuiva ad Atisale una posizione qualificata sul sito dismesso Moje Vecchie, non obbligandola alla messa in sicurezza permanente/bonifica né tanto meno indicandola quale soggetto cui è ascrivibile la contaminazione”*;

CONSIDERATO che dai contributi istruttori e dalle osservazioni presentate dalle varie Amministrazioni e da ATISALE spa a seguito della comunicazione di avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 L.n.241/1990, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da Atisale spa nel sito dell’ex discarica Moje Vecchie, non è stato possibile ricavare nessuna ulteriore informazione/documentazione utile alla sua identificazione, rispetto alle informazioni/documentazioni già in gran parte acquisite agli atti di ufficio durante lo svolgimento delle indagini istruttorie del medesimo procedimento;

VISTO il Rapporto Istruttorio redatto dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione all’interno del quale è contenuto, descritto e motivato sia lo svolgimento della fase propedeutica del procedimento necessaria alla raccolta ed all’elaborazione di tutte le informazioni/documenti/memorie utili alla ricostruzione della contaminazione e della gestione del sito nonché dell’iter procedimentale di bonifica dell’ex discarica Moje Vecchie sia lo svolgimento della successiva fase di comunicazione di avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 L. n.241/1990, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito medesimo, a norma dell’art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 nonché le relative e motivate conclusioni finali;

RITENUTO di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto il suddetto Rapporto Istruttorio Allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che il suddetto Rapporto Istruttorio ha fatto propri i contenuti delle informazioni e della documentazione complessivamente acquisita agli atti di ufficio sia da parte delle Amministrazioni che di Atisale spa nell’ambito dello svolgimento del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’ex discarica Moje Vecchie e, tra questi, in particolare i contenuti dei contributi istruttori del Comune di Volterra e di ARPAT;

DATO ATTO che tutta la documentazione cui fa riferimento il presente Decreto ed il relativo Rapporto Istruttorio allo stesso Allegato sono conservati agli atti di ufficio del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione;

RIPORTATI i seguenti punti dell’Allegato Rapporto Istruttorio riguardo alle fonti di contaminazione presenti nel sito ed alla correlazione tra le stesse e la gestione dell’area ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nell’ex discarica Moje Vecchie:

-sia in fase di prima caratterizzazione (2005) sia durante le indagini integrative (2014) è stata evidenziata la presenza nella ex discarica Moje Vecchie anche di rifiuti diversi dai fanghi di raffinazione delle salamoie per la produzione di sale ad uso alimentare, che giustificerebbe il ritrovamento di superamenti delle CSC per sostanze quali idrocarburi, solventi clorurati e soprattutto mercurio, tutti contaminanti normalmente non presenti nei fanghi derivanti dalle attività di raffinazione delle salamoie ad uso alimentare che, quindi, indicano la presenza nella discarica di fanghi di natura diversa;

-fanghi costituiti da residui della lavorazione di salamoia contenenti concentrazioni elevate di mercurio erano prodotti nella zona da impianti elettrolitici a celle di mercurio in funzione tra il 1959 ed il 2008 a Saline di Volterra e dal 1940 al 2007 a Rosignano Solvay;

-come rilevato da ARPAT nel proprio contributo istruttorio del 11/09/2017 (reg. prot. R.T. n. 430476 del 09/17/2017), i rifiuti (fanghi) derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed i rifiuti (fanghi) derivanti dal processo cloro-soda a celle di mercurio, entrambi contenuti nel corpo della ex discarica Moje Vecchie, sebbene abbiano una composizione chimica differente (nei secondi c'è elevata presenza di mercurio), una volta abbancati insieme sono difficilmente distinguibili, in quanto il processo di purificazione delle salamoie dalle impurità in esse presenti è pressoché identico in entrambi i processi. Tuttavia, non esistendo ulteriori elementi se non la presenza del mercurio per poter correlare, al di là della probabilità, l'esistenza di tale contaminante a fanghi provenienti dal processo cloro-soda a celle di mercurio utilizzato nel processo produttivo di almeno uno se non di entrambi gli impianti cloro-soda a celle di mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), non risulta possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di rifiuti di diversa natura ed un preciso soggetto cui imputarne lo smaltimento, in un sito adibito a discarica dagli anni '60 al 1977 a servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare, in un periodo in cui mancavano adeguati presidi ed una normativa di riferimento in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

-il Comune di Volterra nel proprio contributo istruttorio del 04/04/2017 (reg. prot. RT n. 194782 del 12/04/2017) ha fornito alcune informazioni circa la presenza in Saline di Volterra, nelle vicinanze della ex discarica Moje Vecchie, anche di uno stabilimento chimico che produceva cloro-soda a celle di mercurio elencando le società che nel periodo di attività dell'ex discarica, si sono succedute nella gestione dello stesso stabilimento (società, peraltro, ad oggi o estinte a seguito di fusione per incorporazione in altra società o cessate per chiusura della liquidazione) e, pur osservando che l'unica attività correlabile con la presenza di mercurio derivante dal proprio processo produttivo potesse essere quella esercitata dallo stabilimento chimico di Saline di Volterra presente nell'area che produceva cloro-soda da celle di mercurio tuttavia, il Comune di Volterra conclude osservando che *"l'area della ex discarica Moje Vecchie mai è stata recintata né in qualche modo impedito l'accesso come quasi a giustificare la possibilità per chiunque di poterci scaricare senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi*

contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni";

CONSIDERATO pertanto che, al di là della probabilità che i rifiuti contenenti mercurio possano provenire da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay) tuttavia, allo stato degli atti, non risulta possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di rifiuti di diversa natura rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento in un sito adibito a discarica dai primi anni '60 al 1977 in assenza di qualunque presidio e normativa di settore, in quanto l'area della ex discarica Moje Vecchie non è mai stata recintata né in qualche modo è mai stato impedito l'accesso rendendo possibile così per chiunque poterci scaricare, senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima, né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni;

RIPORTATI i seguenti ulteriori punti dell'Allegato Rapporto Istruttorio riguardo alla posizione di ATISALE spa:

-ATISALE spa, a partire dal 31/07/2002, diventa cessionaria del ramo d'azienda "sale" della cedente E.T.I. spa subentrando nell'*"universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni che componevano la stessa e ad essa pertinenti ivi comprese le concessioni estrattive"*, così come riportato nel Verbale di Assemblea Straordinaria Rep. n. 41901/Racc, n.11126 del 31/07/2002 e, conseguentemente dal 04/12/2002 diventa titolare delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina";

-ATISALE spa è onerata della caratterizzazione e della bonifica della ex discarica Moje Vecchie a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta all'interno dei già citati Decreti Regionali di rinnovo della titolarità delle concessioni di coltivazione mineraria per l'estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della Valutazione di Impatto Ambientale eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui alla menzionata DGRT - n. 4 del 12/01/2004 nel cui allegato 1 punto 1.1 è espressamente contenuta per ATISALE spa la prescrizione di presentare la caratterizzazione ed il progetto di bonifica della ex discarica "Moje Vecchie;

-ATISALE spa ha presentato il progetto di bonifica dell'ex discarica Moje Vecchie approvato dal Comune di Volterra con propria determinazione n.59 del 04/05/2007, costituito dei seguenti interventi:

--asportazione della sorgente primaria di contaminazione (rifiuto) rappresentata dai fanghi industriali legati alla produzione del sale alimentare (stimati essere, nell'ultima integrazione al progetto, circa

22.000 metri³ che considerando una densità del gesso di 2,3 g/cm³, corrisponderebbe a circa 50.000 tonnellate);

--asportazione di alcuni *hot spot* di diversa natura, anch'essi individuati in fase di caratterizzazione del 2005;

--costruzione/attivazione di una barriera idraulica ubicata al piede dell'ex discarica che impedisse alle acque di percolazione di raggiungere il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo;

-per espressa ammissione di ATISALE spa (vedi comunicazione prot. n. 177 del 04/12/2008 - reg. prot. Prov. PI n. 0316363 del 23/12/2008 acquisita agli atti di ufficio con Verbale di acquisizione del 11/06/2018 tra la Provincia di Pisa e la Regione Toscana), quest'ultima a seguito dell'asportazione di circa 32.000 tonnellate di fanghi e del rinvenimento della tipologia contaminazione già citata, ha interrotto l'esecuzione del suddetto progetto di bonifica ed in conseguenza di ciò la barriera idraulica costruita da ATISALE spa è risultata spenta e, quindi, inattiva;

-l'attivazione della barriera idraulica esistente (pozzi e trincea drenante) ubicata al piede dell'ex discarica avrebbe dovuto avere la funzione di intercettazione dei suddetti percolati per limitare, in attesa della rimozione dei fanghi e degli *hot spot*, la migrazione della contaminazione esistente impedendo alle acque di percolazione di raggiungere il corso d'acqua superficiale denominato "Botro Santa Marta" ed il suo acquifero di subalveo;

RITENUTO di concludere che a seguito dell'avvenuto svolgimento, a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie in Saline di Volterra, al di là della probabilità che la causa della tipologia di contaminazione presente nel sito in questione derivante dalla presenza nel corpo della ex discarica di fanghi di natura diversa (contaminati da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio) rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare possa provenire, relativamente ai fanghi contenenti mercurio, da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del medesimo procedimento non consente di individuare il soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione, non risultando possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di fanghi di natura diversa rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in considerazione del fatto che il sito Moje Vecchie dagli anni '60 al 1977 è stato adibito a discarica al servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare in assenza di qualunque presidio e normativa di settore e che l'area non è mai stata recintata né in qualche modo è mai stato impedito l'accesso rendendo possibile così per chiunque poterci

scaricare, senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni;

DATO ATTO che, a prescindere dall'esito conseguito con l'avvenuta conclusione ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006 del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie e dalla stessa ATISALE spa comunicata ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, ATISALE spa è il soggetto onerato della bonifica dell'ex discarica a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta nei provvedimenti di rinnovo delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della VIA eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui all'Allegato 1 punto 1.1 della DGRT - n. 4 del 12/01/2004 essendo tenuta alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto di bonifica approvato dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007, tra i quali è prevista anche la costruzione/attivazione della barriera idraulica;

DATO ATTO che ATISALE spa con il proprio comportamento omissivo per non avere mantenuto attiva la barriera idraulica ha concorso all'aggravamento della contaminazione del sito contribuendo al perdurare dell'inquinamento già in essere al momento del suo insediamento, consentendo così alla contaminazione primaria esistente (fanghi abbancati e loro percolati) di propagarsi all'esterno del sito, trasmigrando dal suolo e diffondendosi nella matrice acque sotterranee;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/1990 è il dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente-Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al presente procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente-Energia della Regione Toscana – presidi territoriali di Pisa (PI) Piazza Vittorio Emanuele n.14 e di Massa (MS) via Democrazia n.17;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 introdotto dalla L.n.150/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario incaricato di Posizione Organizzativa per il supporto giuridico amministrativo inerente i procedimenti di bonifica ambientale;

DECRETA

di approvare il Rapporto Istruttorio redatto dal Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione ed Allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sui risultati delle indagini svolte per l'individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da

ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie in Saline di Volterra (comune di Volterra (PI) codice sisbon PI-VO-002) e dalla stessa ATISALE spa comunicata ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006;

di dare atto che il suddetto Rapporto Istruttorio contiene l'iter procedimentale complessivamente seguito per l'identificazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie e dalla stessa ATISALE spa comunicata ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, essendo comprensivo sia della fase propedeutica del procedimento necessaria alla raccolta ed all'elaborazione di tutte le informazioni/documenti/memorie utili alla ricostruzione della contaminazione e della gestione del sito nonché dell'iter procedimentale di bonifica dell'ex discarica Moje Vecchie sia dello svolgimento della successiva fase di comunicazione di avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 L. n.241/1990, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito medesimo a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, nonché le relative e motivate conclusioni finali;

di dare atto, altresì, che il suddetto Rapporto Istruttorio ha fatto propri i contenuti delle informazioni e della documentazione complessivamente acquisita agli atti di ufficio nell'ambito dello svolgimento del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nell'ex discarica Moje Vecchie e, tra queste, in particolare i contributi istruttori del Comune di Volterra e di ARPAT;

di ritenere che sulla base di quanto dettagliato e motivato nel suddetto Rapporto Istruttorio che, a sua volta, ha fatto propri i contenuti delle informazioni e della documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nell'ex discarica Moje Vecchie e, tra questi, in particolare i contributi istruttori del Comune di Volterra e di ARPAT, al di là della probabilità che la causa della contaminazione derivante dalla presenza nel corpo della ex discarica di una diversa tipologia di fanghi contenenti contaminanti da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio possa provenire, relativamente ai fanghi contenenti mercurio, da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del medesimo procedimento non consente di individuare il soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione, non risultando possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di fanghi di natura diversa rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in considerazione del fatto che il sito Moje Vecchie dagli anni '60 al 1977 è stato adibito a discarica al servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare in assenza di qualunque presidio e normativa di settore e che l'area non è mai stata recintata né in qualche modo è mai stato

impedito l'accesso rendendo possibile così per chiunque poterci scaricare, senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni;

di concludere che a seguito dell'avvenuto svolgimento, a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006, del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie in Saline di Volterra, al di là della probabilità che la causa della tipologia di contaminazione presente nel sito in questione derivante dalla presenza nel corpo della ex discarica di fanghi di natura diversa (contaminati da idrocarburi, solventi clorurati e mercurio) rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare possa provenire, relativamente ai fanghi contenenti mercurio, da almeno uno ed in particolare dallo stabilimento di Saline di Volterra vista la vicinanza con il sito se non da entrambi gli impianti di produzione cloro-soda a celle a mercurio presenti in Toscana in quel periodo (Saline di Volterra e Rosignano Solvay), lo stato attuale delle informazioni e della relativa documentazione acquisita agli atti di ufficio nell'ambito del medesimo procedimento non consente di individuare il soggetto responsabile della suddetta tipologia di contaminazione, non risultando possibile stabilire un nesso causale certo tra la presenza di fanghi di natura diversa rispetto ai fanghi derivanti dalla produzione di sale ad uso alimentare ed un preciso soggetto a cui imputarne lo smaltimento, in considerazione del fatto che il sito Moje Vecchie dagli anni '60 al 1977 è stato adibito a discarica al servizio dello stabilimento di produzione del sale ad uso alimentare in assenza di qualunque presidio e normativa di settore e che l'area non è mai stata recintata né in qualche modo è mai stato impedito l'accesso rendendo possibile così per chiunque poterci scaricare, senza per questo avere prove certe su chi in realtà avesse scaricato i fanghi contaminati presso la discarica né durante l'esercizio della medesima né successivamente alle dismissioni né oggi a distanza di quasi 40 anni;

di dare atto che, a prescindere dall'esito conseguito con l'avvenuta conclusione ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs 152/2006 del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della tipologia di contaminazione riscontrata da ATISALE spa nel sito dell'ex discarica Moje Vecchie e da ATISALE stessa comunicata ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006, ATISALE spa è il soggetto onerato della realizzazione del progetto di bonifica dell'ex discarica a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta nei provvedimenti di rinnovo delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della VIA eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui all'Allegato 1 punto 1.1 della DGRT - n. 4 del 12/01/2004 essendo tenuta alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto di bonifica approvato dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007, tra i quali è prevista anche la costruzione/attivazione della barriera idraulica;

di dare atto, altresì, che ATISALE spa con il proprio comportamento omissivo per non avere mantenuto attiva la barriera idraulica ha concorso all'aggravamento della contaminazione del sito contribuendo al perdurare dell'inquinamento già in essere al momento del suo insediamento, consentendo così alla contaminazione primaria esistente (fanghi abbancati e loro percolati) di propagarsi all'esterno del sito, trasmigrando dal suolo e diffondendosi nella matrice acque sotterranee;

di comunicare nelle forme di legge il presente decreto di conclusione del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell'ex discarica Moje Vecchie sita in località Saline di Volterra nel comune di Volterra (Pisa - codice sisbon PI-Vo-002) ai seguenti soggetti:

-ATISALE spa sia ai sensi della comunicazione dalla stessa effettuata a norma dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 sia in quanto onerata della realizzazione del progetto di bonifica dell'ex discarica a seguito di espressa condizione prescrittiva contenuta nei provvedimenti di rinnovo delle concessioni minerarie di estrazione del salgemma denominate "Poppiano" e "Cecina", stante gli esiti della VIA eseguita ai fini del rilascio delle concessioni medesime di cui all'Allegato 1 punto 1.1 della DGRT - n. 4 del 12/01/2004 essendo tenuta alla realizzazione degli interventi previsti dallo stesso progetto di bonifica (approvato dal Comune di Volterra con Determinazione Dirigenziale n.59 del 04/05/2007) tra i quali è prevista anche la costruzione/attivazione della barriera idraulica;

-Comune di Volterra (PI) in quanto soggetto che per legge deve intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 245 comma 2 D.Lgs. n.152/2006 oltreché per i successivi adempimenti di competenza in quanto amministrazione competente ai sensi della L.R. n.30/2006 "*Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati*";

-ARPAT in qualità di ente pubblico con competenze tecniche che per legge deve intervenire nel procedimento;

-Agenzia del Demanio in qualità di proprietario del compendio della Salina di Volterra di cui fa parte anche la ex discarica Moje Vecchie, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 245, 250 e 253 D.Lgs. n.152/2006;

-al Direttore della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

-al Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento della Regione Toscana;

-al Dirigente del Settore Miniere della Regione Toscana

Contro il presente decreto è ammesso ricorso al competente organo giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Rapporto Istruttorio

f073f8a69dfdf2742669fb46708bfb787fe0678f6a54c5f9a9e9481302382fd

CERTIFICAZIONE